

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2818)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3847)

d'iniziativa dei deputati DE MARIA e TANTALO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli Enti locali.